

STATUTO

SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI "ALEMAGNA" - SOCIETA' PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VENEZIA VE VIA MESTRINA 85

Codice fiscale: 80000450272

Numero Rea: VE - 89046

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2007 - Statuto completo	2
--	---

(Allegato "A" all'atto N.3667 di raccolta)

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA - SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Venezia.

ART. 2

La Società ha per oggetto principale la promozione, la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Venezia - Monaco di Baviera e/o di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore, per consentire la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i sistemi autostradali esistenti nei territori della Regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia e i sistemi viari austriaci e tedeschi, finalizzate al raccordo con le principali reti viarie dell'Europa centrale.

Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.

La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale

	e, a titolo non limitativo, nei seguenti settori:	
	a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della tele-	
	comunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla	
	mobilità;	
	b) della logistica;	
	c) della grande distribuzione;	
	d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione,	
	trasporto e commercializzazione di fonti e materie energeti-	
	che.	
	La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saran-	
	no ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od u-	
	tili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra com-	
	plessivamente individuati, compresa la concessione di garan-	
	zie reali o personali anche a favore e nell'interesse di ter-	
	zi.	
	<u>ART. 3</u>	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2010.	
	<u>CAPITALE SOCIALE</u>	
	<u>ART. 4</u>	
	Il capitale sociale è di Euro 312.000 (euro trecentododicimi-	
	la) ed è rappresentato da n.1.200.000 azioni da 0,26 (euro	
	zero/ventisei) ciascuna.	
	<u>ART. 5</u>	
	Le azioni liberate sono nominative e indivisibili non potran-	

	no essere convertite al portatore, anche se ciò fosse consen-
	tito dalla legge.
	La Società non riconosce quale proprietario delle azioni che
	l'intestatario di esse.
	Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei compro-
	prietari devono essere esercitati da un rappresentante comu-
	ne; se questo non sia stato nominato, le comunicazioni fatte
	dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termine di
	legge, efficaci nei confronti di tutti.
	Le azioni, i diritti d'opzione e i diritti di prelazione non
	potranno essere trasferiti se non con il consenso del Consi-
	glio di Amministrazione il quale potrà concederlo solo in mo-
	do da garantire che gli Enti pubblici partecipanti alla So-
	cietà mantengano, per tutta la durata della concessione al-
	l'esercizio dell'autostrada, la piena proprietà e la effettiva
	disponibilità di almeno il 60% del capitale azionario,
	quali che siano gli aumenti del capitale stesso che possano
	essere successivamente deliberati.
	<u>ART. 6</u>
	Ogni azione da' diritto ad un voto.
	<u>ART. 7</u>
	Con deliberazione dell'assemblea degli azionisti il capitale
	sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove a-
	zioni anche fornite di diritti diversi a norma di legge.
	L'assemblea potrà anche deliberare l'emissione di obbligazio-

ne in conformità alle prescrizioni di legge.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 8

Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate anche fuori della sede della Società, purché in una città delle Tre Venezie.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima andasse deserta e comunque entro trenta giorni dal giorno fissato per la prima.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come detto nel paragrafo precedente, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale e vi sia presente la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e tutti i Sindaci effettivi ai sensi dell'art. 2366 del C.C.

ART. 9

Hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci i titolari di azioni nominative iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

ART. 10

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

Ogni socio che abbia diritto di partecipare alla assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea stessa da altra persona non amministratore o dipendente della Società, avente diritto di intervento alle adunanze, mediante anche semplice delega scritta in calce al biglietto di ammissione.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età. In difetto, l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

ART. 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno,

	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 2364 del	
	C.C.	
	Se particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto	
	sociale lo richiedono l'assemblea suddetta può essere convo-	
	cata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio.	
	L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra	
	per la trattazione degli oggetti ad essa demandati.	
	L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ne facciano	
	domanda tanti soci che rappresentino almeno un decimo del ca-	
	pitale sociale.	
	<u>ART. 13</u>	
	L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente	
	costituita con la maggioranza dei soci prevista dall'art.2368	
	del C.C. e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte	
	di capitale rappresentato dai soci intervenuti, in proprio o	
	per delega.	
	L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti spettanti agli intervenuti.	
	L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione,	
	con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in	
	proprio o per delega, più della metà del capitale sociale e,	
	in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la	
	partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera	

con il voto favorevole degli intervenuti che rappresentino,	
in proprio o per delega, almeno i 2/3 del capitale rappresen-	
tato in assemblea, salvo sempre le disposizioni di legge in-	
derogabili.	
Le nomine delle cariche sociali si fanno a scheda segreta e,	
in caso di parità, si intende eletto il più anziano di età.	
<u>ART. 14</u>	
Le deliberazioni delle assemblee sono fatte constatare da	
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o	
dal Notaio o dagli scrutatori se nominati.	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
<u>ART. 15</u>	
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
composto da 7 (sette) membri di cui:	
1) 1 (uno) nominato, a norma dell'art.2449 del codice civile,	
dalla Regione Veneto;	
2) 1 (uno) nominato, a norma dell'art.2449 del codice civile,	
dalla Provincia di Treviso;	
3) 1 (uno) nominato, a norma dell'art.2449 del codice civile,	
dalla Provincia di Belluno;	
4) 1 (uno) eletto dall'assemblea, su scelta formulata dalle	
Comunità Montane, fra i rappresentanti in assemblea delle Co-	
munità Montane, ovvero fra le persone che i rappresentanti	
delle Comunità Montane designeranno nell'assemblea medesima;	
5) 1 (uno) eletto dall'assemblea, su scelta formulata dai Co-	

glio dovrà procedere alla sostituzione con la persona o le
persone che verranno designate dagli Enti della provincia cui
appartenevano l'amministratore o gli amministratori da sostit-
uire.

ART. 17

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e quattro
Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di
assenza o di impedimento.
Nomina pure un Segretario, scegliendo anche all'infuori dei
propri membri.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede del-
la Società, sia in altro luogo o città, tutte le volte che il
Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta do-
manda scritta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio
Sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da
spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a cia-
scun componente del Consiglio di Amministrazione, nonchè ai
Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre)
giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o
magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di co-
municazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ART. 19

	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessa-	
	ria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi compo-	
	nenti in carica come previsto dall'art. 2388 del C.C.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi pre-	
	siede.	
	<u>ART. 20</u>	
	Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da pro-	
	cessi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a	
	norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e	
	dal Segretario.	
	<u>ART. 21</u>	
	Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese soste-	
	nute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso	
	che sarà stabilito annualmente dalla assemblea.	
	Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri mem-	
	bri di tale eventuale compenso.	
	<u>ART. 22</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società,	
	e più segnatamente ha la facoltà di compiere gli atti che ri-	
	tenga necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi	
	sociali.	
	Pertanto il Consiglio ha, tra l'altro, competenza e facoltà	
	di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli	

	compositori, nei casi non vietati dalla legge: acquistare,
	vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società co-
	stituite e costituende, assumere partecipazioni o interessen-
	ze, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni e
	annotamenti ipotecari anche senza realizzo delle relative ra-
	gioni: rinunciare a ipoteche legali e esonerare i Conservato-
	ri dei Registri Immobiliari e Mobiliari da responsabilità,
	autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici
	del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso
	ogni altro Ente ed Ufficio pubblico e privato; nominare e re-
	vocare Direttori generali, Direttori, Procuratori ed in gene-
	re tutti gli impiegati ed agenti fissandone la retribuzione
	ed i compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili
	e le eventuali cauzioni;
	nominare delegati o mandatari speciali o generali; compilare
	i regolamenti per la gestione e il funzionamento dell'auto-
	strada, e dei vari organi e servizi dell'azienda;
	consentire i disciplinari e le condizioni delle concessioni
	di qualsivoglia autorità od ente, e tutto ciò con dichiara-
	zione che tale numerazione di poteri, soltanto esemplificati-
	va, non limitata in alcun modo la più ampia e generale deter-
	minazione degli stessi di cui al primo comma del presente ar-
	ticolo.
	<u>ART. 23</u>
	Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più

dei suoi membri ai sensi dell'art. 2381 del C.C.

ART. 24

Il Consiglio potrà nominare nel suo seno un Comitato esecutivo di cinque membri fra cui il Presidente e i Vice Presidenti, determinandone i poteri e gli eventuali compensi da prelevare sulle somme messe a disposizione del Consiglio ai sensi dell'art. 22.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 25

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, spettano nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di età.

La firma apposta dai predetti rappresentanti fa fede, di per sé, dell'assenza o dell'impedimento delle persone che nell'ordine suesposto hanno con precedenza la facoltà di firma.

Il Consiglio ha facoltà di conferire determinati poteri con l'uso della firma sociale nei limiti da esso ritenuti opportuni, ai Direttori Generali, ai Direttori, ai Procuratori ed anche a terzi.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 26

L'assemblea ordinaria elegge ogni tre anni il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, ne designa il Presidente e determina il compenso da corri-

	spondere ai Sindaci effettivi.
	Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta
	giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi
	almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e,
	nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.
	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o
	magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di co-
	municazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
	Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e at-
	to a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette for-
	malità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso,
	fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-
	tenga sufficientemente informato.
	<u>ART. 27</u>
	Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se
	nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle
	condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies.
	<u>BILANCI E RIPARTO UTILI</u>
	<u>ART. 28</u>
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministra-
	zione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bi-
	lancio sociale da sottoporre alla assemblea degli azionisti.

ART. 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come

segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a

che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) l'eccedenza sarà, a seconda delle deliberazioni dell'as-

semblea, assegnata alle azioni, destinata a riserve straordi-

narie a fondi speciali, ovvero riportata a nuovo.

Qualora il bilancio si chiudesse in perdita non coperta da

riserve, gli utili dell'esercizio successivo dovranno essere

anzitutto destinati a coprire le perdite stesse.

ART. 30

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse

designate dal Consiglio, entro il termine che verrà annual-

mente fissato dal Consiglio stesso. I dividendi non riscossi

nel termini di cinque anni sono prescritti a favore della So-

cietà e assegnati alla riserva.

ART. 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo

scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione a

mezzo di uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea, la

quale ne determinerà le attribuzioni, i poteri ed i compensi.

L'attivo netto di liquidazione sarà ripartito tra le azioni,

fatta eccezione di quanto dovrà essere gratuitamente ceduto

allo Stato a norma delle singole convenzioni ed alle epoche

da esse fissate.

ART. 32

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.

ART. 33

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.

Cibien Giovanni Battista, Michele Palumbo Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 commi 2 e 3 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE MODELLO UNICO INFORMATICO (M.U.I.)